

COMUNE DI MAGNANO

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE n. 29
del 21/03/2026

Oggetto: Rinnovo del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 23/3/2026 - 22/3/2031 - società CSB Insurance Broker

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione consiliare n. 24 in data 15/12/2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 37 in data 15/12/2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2026 – 2028;

RICHIAMATO il provvedimento di nomina dei Responsabili di servizio del Comune, abilitati all'espletamento dei compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, ivi compresa la capacità di assumere gli atti di impegno di spesa nonché i provvedimenti di liquidazione per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO CHE in data 31/03/2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 36/2023 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” che disciplina le nuove modalità di affidamento dei contratti pubblici le cui disposizioni hanno assunto efficacia a partire dal 1° luglio 2023;

PRESO ATTO CHE dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia le disposizioni contenute nella Parte II “Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti” (art. 19 e seguenti) che disciplina i nuovi principi di approvvigionamento digitale dei lavori, servizi e forniture di beni;

RICHIAMATE le disposizioni contenute negli art. 25 e 26 del Codice secondo cui per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal 1° gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle regole tecniche AGID;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia e che la stessa è ancora operante, in considerazione del fatto che il Presidente di ANAC, attraverso il comunicato del 18 Dicembre 2024, ha prorogato, sino al

30/06/2025, la deroga all'entrata in vigore degli art. 27 e 28 del Codice degli appalti D.lgs. 36/2023, che impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI gli articoli:

- 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplina gli affidamenti diretti;
- 58 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede la possibilità di utilizzo del criterio del minor prezzo per le procedure sottosoglia;

RILEVATO che la gestione del pacchetto assicurativo è piuttosto complessa e solo esperti del settore, in possesso di una specifica professionalità e competenza, possono garantire una adeguata analisi del mercato e fornire le informazioni tecniche relative alle varie tipologie di polizze ed alla prevenzione dei rischi connessi;

DATO ATTO che, anche in ragione alla complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze volte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo, appare opportuno continuare ad avvalersi di un broker, figura professionale alla quale la legge 792/1984 demanda lo svolgimento di attività di assistenza della determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;

CONSIDERATO che l'apporto del broker in ausilio degli uffici competenti del comune appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per la conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del comune e sottoporre all'ente le migliori forme assicurative reperibili sul mercato;

RILEVATO che l'assistenza e la consulenza del broker è opportuna e conveniente considerando che le prestazioni dello stesso vengono retribuite mediante riconoscimento da parte della società assicurativa di una quota percentuale della provvigione relativa al premio a cui si riferisce il contratto concluso, premio che comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente, per cui la collaborazione del broker appare ulteriormente utile per la non onerosità dell'operazione nei confronti dell'ente pubblico;

VISTE in proposito:

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sez. di Pescara n. 397 del 26.07.2006 con la quale è stato ribadito che è possibile affidare a trattativa privata e cioè senza il rigoroso rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, un incarico di consulenza ed assistenza nel settore della mediazione assicurativa (broker) sul presupposto della "non onerosità per l'amministrazione" dell'affidamento in quanto si ritiene che il "broker", eliminando la necessità

dell'azione dell'agente assicurativo, subentri automaticamente nella provvigione di questi e, quindi, venga remunerato dalla stessa assicurazione, senza alcun ulteriore caricamento sui premi;

□ la sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti, sezione I, giurisdizione centrale, ad avviso della quale l'affidamento diretto dell'incarico al broker senza confronto concorrenziale con altri operatori del settore o ricerca di mercato non comporta automatico danno erariale con queste le due motivazioni alla base della sentenza:

- il costo finale per l'Ente è determinato: dal premio, dai costi di gestione per la compagnia, dai costi di acquisizione e dalle imposte;
- i costi d'acquisizione, ovvero le provvigioni, sono calcolati dall'assicuratore in qualsiasi caso, sia che il soggetto percipiente sia un impiegato interno sia che sia un broker esterno, quindi le provvigioni corrisposte dall'impresa di assicurazione al broker, non determinano una specifica onerosità del contratto per l'Ente, in quanto il costo finale resta invariato;
- vi è una clausola contrattuale che prevede la copertura dell'assicurato per i 30 giorni successivi alla scadenza del versamento – [Sentenza n° 439 del 30 Gennaio 2013, Corte dei Conti] “In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker. [...]” e che “il compenso per il broker, non costituirebbe un maggior costo per l'assicurato in quanto le compagnie di assicurazioni calcolano a monte il premio già comprensivo della voce “provvigioni” che andranno, poi, ripartite tra il broker e l'agente della singola compagnia [...]La quota provvigioni c'è sempre e, qualora l'assicurato non ricorra all'ausilio di un broker, la provvigione va tutta all'agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest'ultimo ed il broker [...] Tale modalità di retribuzione del broker, pacificamente e notoriamente riconosciuta dagli operatori di settore, incarna, come più volte è stato detto, un uso negoziale, praticato sia a livello nazionale che internazionale” – [Sentenza n° 234 del 22 Maggio 2014, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello] Secondo i consolidati usi di mercato, il compenso spettante al broker risulta, in maniera sistematica, già preventivamente ricompreso nel premio che il cliente deve versare alla ditta assicuratrice, e pertanto il pagamento del corrispettivo effettuato direttamente dall'Amministrazione al broker, rappresenta una spesa superflua e priva di qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile, che configurerebbe un “danno erariale” cagionato dal responsabile del procedimento nei confronti dell'Ente di appartenenza.

CONSIDERATO che «[...] In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione [...]» (Determinazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 3 del 13 del marzo 2013);

Premesso che con propria precedente determinazione n.26 del 22/3/2021 veniva affidato l'incarico di brokeraggio assicurativo alla società CSB Insurance Broker di Roberto Ferraro, con sede legale in Biella via Nazario Sauro n.5, iscritta nella sez. B del R.U.I. con numero B000106335, per il periodo dal 22/03/2021 al 21/03/2026, e che è scaduto tale incarico assicurativo affidato alla suddetta società.

Letta la proposta prot.n.268 del 13/2/2026 della Società CSB Insurance Brokers di Roberto Ferraro, con sede legale in Biella via Nazario Sauro n.5, iscritta nella sez. B del R.U.I. con numero B000106335.

Ritenuto di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo dal 22/3/2026 al 21/3/2031 alla predetta Società che possiede tutti i requisiti tecnico-economici e organizzativi per espletare al meglio il servizio richiesto per le seguenti motivazioni, come sin ad oggi effettuato:

- economicità del servizio proposto (le percentuali proposte sono in linea con gli altri operatori);
- tempestività (durante i precedenti anni di collaborazione il referente della società ha seguito tutti i sinistri aperti dall'amministrazione con puntualità e competenza).

VISTO il Durc On Line che conferma la regolarità dei versamenti dovuti dalla ditta ai competenti enti previdenziali e assicurativi;

DATO ATTO che il presente intervento rientra tra quelli eseguibili mediante affidamento diretto;

VISTI, inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PER QUANTO sopra,

DETERMINA

1. di dare atto, in ottemperanza all'art. 192 del TUEL, che la presente determinazione costituisce autorizzazione a contrattare, avente i seguenti requisiti:
 - a) il fine ed oggetto del contratto è l'approvvigionamento del servizio di cui in premessa;
 - b) il contratto è stipulato mediante lo scambio di lettere commerciali;
 - c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
2. di affidare alla Società CBS INSURANCE BROKERS di Ferraro Roberto S.A.S. con sede in Biella via Nazzario Sauro n. 5 C.F./P.IVA 01620530020 il servizio oggetto della presente determinazione;
3. di approvare l'allegato disciplinare di incarico del Brokeraggio da sottoscrivere tra le parti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale, in quanto il servizio svolto dal broker viene remunerato nell'ambito dell'indivisibile presenza delle commissioni in ogni polizza assicurativa e quindi viene remunerato dalle stesse Compagnie assicurative, senza alcun ulteriore costo diretto ricadente sui premi;
5. di assegnare al presente intervento il codice Cig BAF2C73110;
6. Di dare atto che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è Grisoglio Alfredo;
7. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, della insussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to: GRISOGGIO ALFREDO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 147 BIS COMMA 1 E 153 COMMA 5 DEL D.LGS.N.267/2000 E SS.MM.II.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Magnano esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e attesta la copertura finanziaria.

Magnano, li 21/03/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to: Dott. BLUMETTI GIOVANNI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio digitale del Comune dal 13/05/2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione.

Magnano, li 13/05/2026

Il Segretario Comunale
Il Funzionario Incaricato F.to: il

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.

VISTO: Il Segretario Comunale*